

Sanzioni tributarie

Un'altra marcia indietro del governo

All'inizio della legislatura il Governo Berlusconi si affrettò a smantellare una serie di efficaci misure antievasione adottate dal precedente Governo, quali elenchi telematici clienti e fornitori, tracciabilità dei compensi professionali, comunicazione telematica dei corrispettivi, ecc.

Non contento di ciò, in aggiunta all'accertamento con adesione e all'acquiescenza, introdusse una nuova possibilità di chiusura agevolata delle contestazioni dell'amministrazione prevedendo la definizione diretta dei processi verbali della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate con il beneficio di sanzioni estremamente ridotte rispetto a quelle, già fortemente attenuate, previste per l'accertamento con adesione (art. 83, comma 18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112). In sostanza, la sanzione nei casi di definizione dei verbali è passata dal 25% del minimo al 12,5%, con una riduzione, dunque, del 50%.

Qualche mese dopo, allo scopo di colmare l'evidente disparità determinatasi nel sistema, lo stesso Governo ridusse nella stessa misura anche la sanzione applicabile in caso di accettazione degli inviti al contraddittorio e di acquiescenza non preceduta da processi verbali o da inviti (art. 27 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185).

Per evitare che le nuove misure delle sanzioni fossero paradossalmente più favorevoli di quelle stabilite in caso di spontanea regolarizzazione delle violazioni da parte del contribuente (il c.d. ravvedimento operoso), con lo stesso d.l. 185 del 2008 fu necessario ridurre proporzionalmente anche per tale ipotesi la misura della sanzione applicabile (nel caso più frequente della regolarizzazione entro il termine della dichiarazione successiva la misura passò da 1/5 ad 1/10, cioè dal 20% al 10%).

Tale scelta apparve subito in contraddizione con le esigenze di una seria strategia di contrasto dell'evasione che, come è noto, si fonda in buona misura sulla frequenza dei controlli e sull'entità delle sanzioni. Pertanto, per mantenere inalterata la capacità di deterrenza del sistema, a fronte di un abbattimento tanto rilevante delle sanzioni dovute nei casi di definizione "bonaria" delle violazioni, si sarebbe dovuto incrementare proporzionalmente il numero dei controlli.

Naturalmente ciò non è avvenuto (i controlli negli ultimi anni sono diminuiti) e la riduzione delle sanzioni si è rivelata una spregiudicata misura per favorire la definizione dell'attività di accertamento in corso. In pratica una sorta di condono strisciante per fare cassa e presentare "brillanti" risultati nella lotta all'evasione, che ha reso più vantaggiosa l'evasione e ha

compromesso il gettito da adempimento spontaneo sul quale si basa il nostro sistema tributario come tutti i moderni sistemi fiscali.

Di fronte all'evidente incremento dell'evasione, nei mesi scorsi il Governo aveva fatto una parziale retromarcia sull'abolizione delle misure antievasione, prevedendo tra l'altro l'obbligo di trasmissione telematica delle fatture di importo superiore ai 3.000 euro (art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, peraltro non ancora attuato).

Proseguendo nel suo percorso a ritroso il Governo fa ora una parziale retromarcia anche in materia sanzionatoria con il maxiemendamento apportato al disegno di legge concernente la c.d. legge di stabilità 2011.

Infatti, con il comma 18 del nuovo testo dell'art. 1, già approvato dalla Camera, la misura delle sanzioni nei casi di accertamento con adesione e di acquiescenza viene elevata da 1/4 a 1/3, cioè dal 25% al 33,33%.

Conseguentemente, dal 1° febbraio 2011, l'entità delle sanzioni nei casi di definizione diretta dei processi verbali e degli inviti al contraddittorio passerà da 1/8 a 1/6 (dunque, dal 12,5% al 16,66%).

A sua volta anche il ravvedimento operoso comporterà il pagamento di una sanzione più elevata passando, a seconda dei casi, da 1/12 (8,33%) a 1/10 (10%) o da 1/10 (10%) a 1/8 (12,5%).

Spiegare queste ondivaghe e contraddittorie scelte di politica tributaria non è agevole, anche se la drastica riduzione delle sanzioni operata nel 2008 è stata probabilmente ispirata, come già si è detto, dal fine inconfessabile di fare cassa e risultati statistici a scapito della credibilità e della deterrenza del sistema. Resta, tuttavia, pur sempre l'eventualità che le scelte del 2008, alle quali ora si sta cercando di portare faticoso e parziale rimedio, siano state determinate dal principio noto come *rasoio di Hanlon*, secondo il quale *never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity*.

E' amaro costatare come altri anni siano stati perduti sulla strada della riduzione dell'evasione da parte di un Paese che ha estremo bisogno di equità e di serietà fiscale.